



COMUNE DI MONTANERA

Provincia di CUNEO

Via Cavour 12 C.A.P. 12040 Telef. 0171 798280 Fax 0171 798104 – C.F.-P.IVA: 00505700047
E-mail: montanera@ruparpiemonte.it P.E.C.: montanera@cert.ruparpiemonte.it
www.comune.montanera.cn.it

Prot. 2618

Addi 14.11.2019

Ordinanza N° 7 del 14.11.2019

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale: divieto di cortei funebri

IL SINDACO

Considerato:

che nel Comune di Montanera è usanza, da vecchia data, lo svolgersi di cortei funebri a piedi per il trasporto delle salme in chiesa e dalla chiesa parrocchiale, dopo lo svolgimento della funzione per le esequie funebri, fino al cimitero interessando tra le altre le strade Via Vittorio Veneto, la S.P. 3 e la S.P. 215;

che tra le cause di criticità del traffico veicolare i cortei funebri a piedi assumono un particolare rilievo, poiché la loro effettuazione provoca durante il passaggio, il blocco o gravi disagi al transito dei mezzi, talvolta ponendo a rischio l'incolumità degli stessi pedoni partecipanti al corteo, stante l'insofferenza verso lunghe attese al passaggio del feretro;

PRESO ATTO della necessità di regolamentare lo svolgimento dei cortei funebri su tutto il territorio Comunale allo scopo di evitare intralci alla circolazione e garantire l'incolumità dei partecipanti e le condizioni di sicurezza per la circolazione dei veicoli e pedoni, tenuto conto della difficoltà della Polizia Locale ad una adeguata assistenza ai cortei funebri;

VISTO, che la carenza del personale di vigilanza non consente di assicurare sempre la presenza di agenti della Polizia Locale che possono garantire sicurezza ai pedoni e regolare il traffico durante i cortei funebri a causa anche di altri contemporanei impegni istituzionali contingenti;

VISTO, che le sempre più limitate disponibilità finanziarie costringono ad una razionalizzazione delle spese del personale ed in particolar modo quello del settore tecnico manutentivo;

VISTO, il D.Lgs 30/4/92 n.285, Codice della strada;

VISTO, il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 (T.U.EE.LL.), art. 50 e 54 .

VISTO, il D.P.R.n.495/92 e ss.mm.ii.(Regolamento di attuazione dei C.D.S)

ORDINA

Con decorrenza 01/12/2019 è fatto divieto su tutto il territorio Comunale, per i motivi di cui in premessa, di svolgere cortei funebri a piedi dalla Chiesa Parrocchiale verso il Cimitero, restano autorizzati i cortei funebri pedonali nel centro abitato verso la Chiesa Parrocchiale;

DISPONE

1- che una copia dell'ordinanza sia immediatamente affissa nelle sedi opportune e che venga trasmessa una copia della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Cuneo;
 - al Parroco della Parrocchia della Trasfigurazione di N.S. di Montanera;
 - alle Imprese (Agenzia di onoranze) di pompe funebri locali e dei paesi vicini;
 - al Comando Stazione dei Carabinieri di Morozzo;
 - all'Albo Pretorio per la pubblicazione sul sito del Comune e all'Albo Pretorio on-line.
- 2- che sono incaricati del controllo sull'esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale ed ogni altro organo di Polizia.

AVVERTE

1- Che chiunque contravvenga alla presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi del Codice della Strada e gli sarà addebitata qualunque responsabilità derivante da comportamenti non conformi a quanto prescritto;

2 - Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Tar Piemonte oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica nei modi previsti dalla vigenti norme di legge.

Il Sindaco
-MASERA Tommaso-

